



Azienda Calabria Lavoro

Ente Pubblico Economico Strumentale
della Regione Calabria



ARTCal

**Autorità Regionale dei trasporti
della Calabria**

CONVENZIONE

TRA

Azienda Calabria Lavoro, di seguito ACL, con sede legale corrente in Reggio Calabria alla Via Vittorio Veneto, 60 (C.F. 02137350803), in persona del Direttore Generale *pro tempore* dott. Giovanni Forciniti, ivi elettivamente domiciliato per la carica (di seguito anche, soltanto, "ACL"),

E

Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria, di seguito ARTCal, con sede corrente in Catanzaro alla Località Germaneto – Cittadella regionale (C.F./P.IVA 97087640799), in persona del Commissario *pro tempore*, Dott. Francesco Cribari, (di seguito anche, soltanto, "ARTCal"),

PREMESSO CHE

- la L.r. n. 35/2015 "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 13 che ha istituito l'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;
- la medesima legge, al comma 10, dell'art. 13 dispone che "*per lo svolgimento delle proprie funzioni l'ARTCal può avvalersi, oltre che di una propria dotazione organica di personale, anche di personale appartenente alla Regione, ai suoi enti strumentali e agli enti locali, in posizione di distacco funzionale anche parziale*";

VISTA la Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, recante "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469", così come modificata dalla L.R. 28 dicembre 2018 n. 52;



Azienda Calabria Lavoro

Ente Pubblico Economico Strumentale
della Regione Calabria



ARTCal

**Autorità Regionale dei trasporti
della Calabria**

2

RITENUTO opportuno disciplinare l'utilizzo dei dipendenti di ACL presso la struttura amministrativa di ArtCal, per le finalità di cui alla succitata Legge Regionale, mediante la stipula della presente Convenzione;

Tanto premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Finalità ed oggetto

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

La presente Convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali dell'ARTCal al fine di conseguire un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione.

La ⁶ presente Convenzione ha ad oggetto e disciplina l'utilizzo del personale a tempo indeterminato parziale in servizio presso ACL ed in utilizzo presso l'ARTCal, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 5.

Articolo 2

Durata e decorrenza della Convenzione

La presente Convenzione ha durata biennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

È facoltà delle parti prorogare la stessa prima della scadenza con preavviso di trenta (giorni), che potrà perfezionarsi per iscritto, anche a mezzo pec.

Articolo 3



Azienda Calabria Lavoro

Ente Pubblico Economico Strumentale
della Regione Calabria



ARTCal

**Autorità Regionale dei trasporti
della Calabria**

Impegni specifici delle parti e modalità attuative

I lavoratori individuati dalle parti con scambio di missive successivo alla presente Convenzione vengono utilizzati presso ARTCal per assolvere alle finalità di cui all'art. 1, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 5.

ACL provvederà a tutti gli adempimenti di legge in ordine al rapporto di lavoro sussistente con i ridetti lavoratori i quali mantengono le proprie funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie.

La Regione Calabria ed ARTCal, quale soggetto utilizzatore, dovranno:

a) mettere a disposizione locali e attrezzature, anche informatiche, adeguate allo svolgimento dei compiti necessari per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione.

Il costo di eventuali interventi per l'adeguamento delle apparecchiature messe a disposizione dei collaboratori non potrà in ogni caso essere a carico del bilancio di Azienda Calabria Lavoro;

b) adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria, assicurando allo stesso, per quanto di competenza dell'Ente utilizzatore, l'adeguata formazione teorico-pratica a norma di tutte le vigenti disposizioni di legge, ivi comprese quelle in materia di sicurezza⁶ sul lavoro;

c) comunicare, tempestivamente, ad ACL l'eventuale assenza del lavoratore, secondo modalità e calendarizzazione che saranno assunti dal Direttore di ARTCal entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

d) concorrere al coordinamento delle persone incaricate dello svolgimento delle attività progettuali, predisponendo apposite relazioni periodiche sulle attività svolte e sugli obiettivi intermedi raggiunti, da trasmettere ad ACL secondo le modalità ed i tempi stabiliti da ACL e comunicati al Commissario di ARTCal;

e) garantire, con riguardo alle attività che si svolgeranno presso i propri uffici, l'osservanza della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fermo restando che il rapporto di lavoro con i soggetti utilizzati intercorre



Azienda Calabria Lavoro

Ente Pubblico Economico Strumentale
della Regione Calabria
esclusivamente con Azienda Calabria Lavoro.



ARTCal

**Autorità Regionale dei trasporti
della Calabria**

Azienda Calabria Lavoro assicura l'erogazione degli emolumenti spettanti ai lavoratori, sulla base dei *report* periodici trasmessi da ARTCal, fermo restando l'esercizio del potere datoriale in capo ad ACL ed in ossequio alla normativa vigente.

Articolo 4

Copertura finanziaria

ACL provvede alla copertura finanziaria della convenzione con le risorse di cui all'art. 27, comma 1, lett. 4-*bis*), L.R. n. 5/2001, così come modificato dalla L.R. n. 52/2018, il quale prevede il trasferimento, in favore di ACL, delle risorse destinate dal bilancio regionale e dalle leggi finanziarie alle finalità di cui alla succitata L.R. n. 28/2008.

Restano a carico dell'ARTCal tutte le spese ed i costi imputati dalla legislazione vigente al soggetto utilizzatore e strettamente connessi all'esercizio dell'attività istituzionale cui i lavoratori vengono adibiti dalla medesima Autorità.

Tali costi verranno riconosciuti al lavoratore dal datore di lavoro ACL all'atto della maturazione.

Con ⁶ apposito atto, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, verrà impegnata la somma a valere sul bilancio ARTCal per il rimborso delle eventuali spettanze di oneri accessori, tenuto conto della contrattazione collettiva e della normativa vigente in materia e sulla base di una previsione comunicata da Azienda Calabria Lavoro entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

La liquidazione degli oneri accessori verrà trasferito dall'ARTCal ad ACL con periodicità trimestrale a seguito di richiesta di ACL.

Articolo 5

Risorse umane

ACL provvede ad assegnare all'ARTCal i lavoratori, individuati tra i dipendenti a tempo



Azienda Calabria Lavoro

Ente Pubblico Economico Strumentale
della Regione Calabria

indeterminato parziale di cui in premessa ovvero a progetto di cui al Programma Stage 2008-2010 ex art. 14 Legge regionale n. 8/2010 e s.m.i. tenuto conto del numero e del profilo professionale richiesto da ART Cal.



ARTCal

**Autorità Regionale dei trasporti
della Calabria**

Articolo 6

Variazioni in corso di esecuzione

Le finalità e l'oggetto della Convenzione potranno essere variate in corso di esecuzione, qualora ciò sia reso necessario in seguito al sopraggiungere di evenienze non prevedibili o qualora si renda opportuno adeguarlo per meglio garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati o per meglio adattarlo a cambiamenti nelle procedure e nelle funzioni amministrative.

Le variazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere approvate per iscritto dalla parti. Le variazioni che si risolvono esclusivamente in un mutamento nella distribuzione delle risorse previste nelle schede allegate alla presente convenzione possono essere adottate con semplice scambio di corrispondenza.

6

Articolo 7

Privacy e riservatezza

Il personale che opererà presso gli uffici dell'ARTCal dovrà sottoscrivere un documento formale in cui si impegnerà a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati nel rispetto del segreto d'ufficio nonché il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del d. lgs. n. 196/2003.

Articolo 8

Utilizzazione dei collaboratori



Azienda Calabria Lavoro

Ente Pubblico Economico Strumentale
della Regione Calabria

L'utilizzo dei lavoratori nelle attività previste dalla presente convenzione non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'ARTCal né diritto e/o interesse a nessun titolo.



ARTCal

**Autorità Regionale dei trasporti
della Calabria**

Firmato digitalmente

Azienda Calabria Lavoro

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Forciniti

Autorità Regionale dei Trasporti

della Calabria

Dott. Francesco Cribari